Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2960-quinquies

Disposizioni relative all'equità del compenso degli avvocati iscritti all'albo nei rapporti professionali regolati da convenzioni

30/03/2018 - 06:10

Indice

1. DDL S. 2960-quinquies - XVII Leg. 1
1.1. Dati generali 2
1.2. Testi 3
1.2.1. Testo DDL 2960-quinquies 4

1. DDL S. 2960-quinquies - XVII Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2960-quinquies
XVII Legislatura

Disposizioni relative all'equità del compenso degli avvocati iscritti all'albo nei rapporti professionali regolati da convenzioni

---

Iter

13 novembre 2017: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iter da stralcio
Risultante dallo stralcio dell'articolo 99 del S.2960 deliberato nella seduta n. 907 del 31 ottobre 2017.

Successione delle letture parlamentari

S.2960	assorbe S.2960/I (Gov.) stralcio di S.2960-bis, S.2960-ter, S.2960-quater, S.2960-quinquies, S.2960-sexies approvato
S.2960-quinquies	**assegnato (non ancora iniziato l'esame)**

Iniziativa Governativa

Ministro dell'economia e finanze **Pietro Carlo Padoan** (Governo Gentiloni Silveri-I)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **31 ottobre 2017**; annunciato nella seduta pom. n. 907 del 31 ottobre 2017.

Classificazione TESEO

ONORARI E TARIFFE PROFESSIONALI , AVVOCATI E PROCURATORI
Classificazione provvisoria

Assegnazione

Assegnato alla **2ª Commissione permanente (Giustizia)** **in sede referente** il 13 novembre 2017.
Annuncio nella seduta ant. n. 908 del 15 novembre 2017.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 10ª (Industria), 11ª (Lavoro), 14ª (Unione europea)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2960-quinquies

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2960- *quinquies*

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio -- disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento e comunicato all'Assemblea il 31 ottobre 2017 -- dell'articolo 99 del

DISEGNO DI LEGGE N. 2960

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennaleper il triennio 2018-2020»

presentato dal **Ministro dell'economia e delle finanze** (PADOAN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 OTTOBRE 2017

Disposizioni relative all'equità del compenso degli avvocati iscritti all'albo nei rapporti professionali regolati da convenzioni

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge tutelano l'equità del compenso degli avvocati iscritti all'albo, nei rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata, delle attività di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, primo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. La presente legge si applica quando le convenzioni sono unilateralmente predisposte dalle imprese di cui al primo periodo.

2. Ai fini della presente legge, si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1 quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

3. Le convenzioni di cui al comma 1 si presumono unilateralmente predisposte dalle imprese di cui al medesimo comma salvo prova contraria.

4. Ai fini della presente legge si considerano vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni di cui ai commi da 1 a 3 che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato.

5. In particolare si considerano vessatorie, salvo che siano state oggetto di specifica trattativa, le clausole che consistono:

a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;

b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;

c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve prestare a titolo gratuito;

d) nell'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato;

e) nella previsione di clausole che impongono all'avvocato la rinuncia al rimborso delle spese;

f) nella previsione di termini di pagamento superiori ai sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

g) nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto in convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state in tutto o in parte corrisposte o recuperate dalla parte;

h) nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati.

6. Le clausole di cui al comma 5, lettere *a)* e *c)*, si considerano vessatorie anche qualora siano state oggetto di trattativa.

7. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dei commi da 4 a 6 sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto.

8. La nullità opera soltanto a vantaggio dell'avvocato.

9. Il giudice, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola a norma del comma 4, dichiara la nullità della clausola e determina il compenso dell'avvocato tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e condanna la parte soccombente al pagamento di una somma da euro 258 a euro 2.065 mediante versamento su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

10. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano le disposizioni del codice civile.

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (http://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.